



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico - Uff. III

Ai dirigenti responsabili
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c., al Capo dipartimento
del sistema educativo
di istruzione e di formazione
SEDE

OGGETTO: Applicazione articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”, convertito con modificazioni dalla legge. 29 luglio 2024, n. 106. Indicazioni operative.

Com'è noto, l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge in oggetto prevede che “*coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell'Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno*”.

Il comma 2-bis del medesimo articolo prevede altresì che “*La rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024 né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, **anche** ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di cui al comma 1*”



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico - Uff. III

Pertanto, le SS.LL., a seguito delle comunicazioni di avvenuto conseguimento della specializzazione da parte degli interessati, consolideranno le posizioni degli aspiranti procedendo allo scioglimento della riserva nelle graduatorie concorsuali, nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali per le supplenze, nonché negli eventuali contratti che ne siano derivati. In particolare, con riferimento alle graduatorie provinciali per le supplenze, la comunicazione di conseguimento del titolo in Italia da parte dei docenti già inseriti con riserva in prima fascia, per il biennio 24/25-25/26, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero determinerà lo scioglimento della riserva, senza impatti sugli elenchi aggiuntivi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 26 del 19 febbraio 2025.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo